

**Cause con termine di scadenza per il deposito delle osservazioni
tra l'11 febbraio e il 4 marzo 2026**

Ricognizione delle cause pregiudiziali italiane

CAUSA	OGGETTO	AMMINISTRAZIONI
<p align="center">C-606/25</p> <p align="center">ITALIA (Corte suprema di Cassazione)</p>	<p align="center">GIUSTIZIA E DIRITTI FONDAMENTALI</p> <p>Limite di età per l'accesso al concorso per procuratori dello Stato a trentacinque anni - Giustificabilità del limite di età per l'accesso al concorso per procuratori dello Stato – Compatibilità dell'art. 1 del D.P.C.M. n. 141 del 2000, come modificato dal D.P.R. n. 161 del 2011 con la direttiva 2000/78/CE del Consiglio</p> <p>Interpretazione dell'art. 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro</p> <p><i>Dubbio se il limite di età previsto per l'ammissione al concorso da procuratore dello Stato, sia oggettivamente giustificato da finalità legittime e se i mezzi impiegati per il loro conseguimento siano appropriati e necessari.</i></p>	<p align="center">PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (PCM) - DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA</p> <p align="center">MIN GIUSTIZIA</p> <p align="center">MIN ECONOMIA E FINANZE</p> <p align="center">CSM</p> <p align="center">INPS</p>
<p align="center">C-690/25</p> <p align="center">ITALIA (Consiglio di Stato)</p>	<p align="center">AGRICOLTURA</p> <p>Aiuto relativo ad un investimento realizzato mediante un contratto di locazione finanziaria - Ipotesi in cui l'organizzazione di produttori abbia raggiunto gli obiettivi delle azioni previste dal programma operativo - Applicabilità regolamento UE 2017/891 - Principio di irretrattabilità dell'aiuto finanziario integralmente utilizzato per un programma i cui obiettivi siano stati raggiunti - Criteri per il recupero dell'aiuto - Esclusione del recupero nel caso in cui l'investimento sia stato compiutamente ed efficacemente utilizzato per il programma oggetto di aiuto finanziario</p> <p>Interpretazione degli articoli 31, par. 6, comma 4, e 36, par. 2, del regolamento UE 2017/891, del 13 marzo 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati,</p>	<p align="center">PCM - DIPARTIMENTO AFFARI GIURIDICI E LEGISLATIVI</p> <p align="center">PCM - DIPARTIMENTO AFFARI EUROPEI</p> <p align="center">PCM - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE</p> <p align="center">MIN GIUSTIZIA</p> <p align="center">MIN AGRICOLTURA SOVRANITÀ ALIMENTARE E FORESTE /AGEA</p>

	<p>integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda le sanzioni da applicare in tali settori e modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione</p> <p><i>Dubbio se in applicazione del citato diritto UE in caso di aiuto relativo ad un investimento realizzato mediante un contratto di locazione finanziaria e nel caso in cui l'organizzazione di produttori abbia rispettato i criteri di riconoscimento e abbia raggiunto gli obiettivi delle azioni previste dal programma operativo al momento della cessazione anticipata, il recupero da effettuarsi "in proporzione al numero di anni interi che rimangono fino alla fine del periodo di ammortamento" nel caso di compravendita di beni mediante l'aiuto debba essere riferito, nel caso di locazione finanziaria, ai canoni scaduti prima della cessione del bene, escludendo, comunque, il recupero in caso in cui l'investimento sia stato compiutamente ed efficacemente utilizzato per il programma oggetto di aiuto finanziario.</i></p>	<p>MIN IMPRESE E MADE IN ITALY</p> <p>MIN ECONOMIA E FINANZE/AG. ENTRATE</p> <p>BANCA D'ITALIA</p>
<p>C-711/25</p> <p>ITALIA (Consiglio di Stato)</p>	<p>GIUSTIZIA E DIRITTI FONDAMENTALI</p> <p>Diritto di accesso - Contenzioso in materia di concorrenza nel trasporto aereo tra AGCM e RYANAIR - Esclusione del diritto di accesso - Diniego di accesso agli atti relativi alla richiesta formulata da un'Autorità nazionale della concorrenza a quella di un altro Stato membro - Qualificazione della richiesta di assistenza formulata ex art. 22 del Reg. (CE) n. 1/2003 dall'Autorità nazionale di concorrenza come "atti interni" e/o "scambio di corrispondenza" tra Autorità nazionali della concorrenza e quindi rientrante nell'esclusione dal diritto di accesso ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 2, del Regolamento (CE) N. 1/2003</p> <p>Interpretazione dell'articolo 27, paragrafo 2, del Regolamento (CE) N. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato</p> <p><i>Dubbio se il diritto dell'Unione che prevede l'esclusione dall'accesso sia applicabile agli atti relativi alla richiesta formulata da un'Autorità nazionale ad altra Autorità nazionale, oppure se tale aspetto resti regolato dalle disposizioni nazionali applicabili; e dubbio se la richiesta di assistenza formulata, ai sensi del diritto dell'Unione, dall'autorità nazionale di concorrenza rientri nella nozione di "atti interni"</i></p>	<p>PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO AFFARI GIURIDICI E LEGISLATIVI</p> <p>PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE</p> <p>MIN GIUSTIZIA</p> <p>MIN IMPRESE E MADE IN ITALY</p> <p>MIN INFRASTRUTTURE E TRASPORTI</p> <p>MIN TURISMO</p> <p>AGCM</p> <p>GARANTE PROTEZIONE DATI PERSONALI</p>

e/o “scambio di corrispondenza” tra autorità nazionali della concorrenza.

Ricognizione delle cause pregiudiziali straniere

CAUSA	OGGETTO	AMMINISTRAZIONI
C-599/25 PORTOGALLO	<p style="text-align: center;">APPALTI PUBBLICI</p> <p>Qualificazione delle attività come "opera" - Presunzione di unità economica e tecnica in caso di esistenza di un unico contratto di finanziamento di un progetto contenente diverse prestazioni - Aiuti finanziari attraverso il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)</p> <p>Interpretazione dell'art. 2.1, punto 7, e dell'art. 5, paragrafi da 8 a 10 della direttiva 2014/24 UE</p> <p><i>Dubbio se i valori di tre contratti d'appalto debbano essere contabilizzati adottando un criterio esclusivamente economico per definire l'unicità contrattuale, a scapito dell'adozione di un criterio tecnico, funzionale ed economico, e partendo dal presupposto che l'onere di confermare l'inesistenza di tale unicità contrattuale spetta all'interessato, e non all'amministrazione che ha agito in qualità di organo di controllo.</i></p>	<p>MIN GIUSTIZIA</p> <p>MIN IMPRESE E MADE IN ITALY</p> <p>MIN INFRASTRUTTURE E TRASPORTI</p> <p>AGCM</p> <p>ARERA</p>
C-622/25 POLONIA	<p style="text-align: center;">TUTELA DEI CONSUMATORI</p> <p>Contratto di mutuo - Nullità integrale a causa di clausole abusive – Conseguenze restitutorie-Diritti del professionista – Titolarità di un diritto oltre che al rimborso dell'importo equivalente al capitale erogato anche degli interessi legali di mora - Principi di effettività, equivalenza e proporzionalità</p> <p>Interpretazione dell'articolo 6, paragrafo 1, e dell'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, nonché dei principi di effettività, equivalenza e proporzionalità</p>	<p>MIN GIUSTIZIA</p> <p>MIN ECONOMIA E FINANZE</p> <p>MIN IMPRESE E MADE IN ITALY</p> <p>BANCA D'ITALIA</p> <p>ABI AGCM</p>

	<p><i>Dubbio se il diritto UE osti ad una normativa nazionale che, in caso di dichiarata nullità di un contratto di credito per la presenza di clausole abusive riconosca al professionista il diritto di esigere oltre al rimborso dell'importo equivalente al capitale erogato anche gli interessi legali maturati successivamente alla messa in mora per la restituzione di detto capitale.</i></p>	
<p>C-641/25 POLONIA</p>	<p>TUTELA DEI CONSUMATORI</p> <p>Contratto di mutuo concluso da un consumatore con un professionista - Nullità integrale contratto- Accertamento presenza clausole abusive - Diritto del professionista di esigere dal consumatore, oltre al rimborso dell'importo equivalente al capitale erogato in base al contratto di mutuo, anche gli interessi legali di mora - Diritto del professionista di esigere dal consumatore il pagamento degli interessi di mora anche per il periodo antecedente alla data del passaggio in giudicato della sentenza di accertamento della nullità del contratto.</p> <p>Interpretazione dell'articolo 6, paragrafo 1, e dell'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, nonché dei principi di effettività, equivalenza e proporzionalità.</p> <p><i>Dubbio se il diritto UE osti ad una normativa nazionale che, in caso di dichiarata nullità di un contratto di credito per la presenza di clausole abusive riconosca al professionista il diritto di esigere oltre al rimborso dell'importo equivalente al capitale erogato anche gli interessi legali maturati successivamente alla messa in mora per la restituzione di detto capitale e in caso di risposta negativa dubbio se sussista il diritto di esigere dal consumatore il pagamento degli interessi di mora anche per il periodo antecedente alla data del passaggio in giudicato della sentenza di accertamento della nullità del contratto.</i></p>	<p>MIN GIUSTIZIA</p> <p>MIN ECONOMIA E FINANZE</p> <p>MIN IMPRESE E MADE IN ITALY</p> <p>BANCA D'ITALIA</p> <p>ABI</p> <p>AGCM</p>
<p>C-670/25 BULGARIA</p>	<p>GIUSTIZIA E DIRITTI FONDAMENTALI TUTELA DEI CONSUMATORI</p> <p>Obbligo per un giudice di decidere una causa seguendo istruzioni in danno di un consumatore - Assenza di potere discrezionale nel merito da parte del giudice sotto ordinato - Mancata motivazione in ordine alle ragioni dell'inesattezza della valutazione del giudice di primo grado circa l'applicazione del diritto dell'Unione - Nozione di</p>	<p>MIN GIUSTIZIA</p> <p>MIN ECONOMIA E FINANZE</p> <p>MIN IMPRESE E MADE IN ITALY</p> <p>BANCA D'ITALIA</p>

	<p>«costo totale del credito per il consumatore» - Ricomprensione dei costi derivanti da contratti supplementari collegati - Criteri - Abusività di clausola che obblighi il consumatore a trasferire il proprio stipendio lavorativo su un determinato conto bancario</p> <p>Interpretazione dell'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l'articolo 38 e con l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali UE, degli articoli 4, paragrafo 1, 7 della direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, e degli articoli 3, lettera g), 19, paragrafi 1 e 2 della direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori.</p> <p><i>Dubbio se sia conforme al diritto dell'Unione una normativa nazionale che obblighi un giudice a decidere una causa seguendo istruzioni dettate da un giudice di grado superiore, senza che al giudice sotto ordinato sia riconosciuto un potere discrezionale nel merito; dubbio se la nozione di «costo totale del credito per il consumatore» includa i costi derivanti da contratti supplementari, stipulati con l'imprenditore che concede il credito o con altri soggetti da questo nominati, dalla cui conclusione e dal cui adempimento si fa dipendere l'entità degli interessi sul credito concesso e se tali contratti debbano essere presi in considerazione nel calcolo del tasso annuo effettivo globale del credito concesso; in caso di risposta affermativa alla seconda questione, dubbio se i costi derivanti da altri contratti collegati con il contratto di credito non possano essere presi in considerazione nel calcolo del tasso annuo effettivo globale del credito, per il fatto che essi non hanno un ammontare predeterminato oppure per il fatto che essi dipendono da un inadempimento del consumatore ed eventualmente in base a quali criteri tali costi debbano essere presi in considerazione nel calcolo del tasso annuo effettivo globale; dubbio se il diritto dell'Unione osti a una giurisprudenza nazionale secondo la quale non può ritenersi abusiva una clausola che limiti il diritto del consumatore di scegliere personalmente un prestatore di servizi bancari e assicurativi, con il rischio di esporsi ad un aumento del tasso di interesse.</i></p>	<p>AGCM</p> <p>CONSOB</p> <p>ABI</p> <p>IVASS</p>
<p>C-671/25</p> <p>PAESI BASSI</p>	<p>GIUSTIZIA E DIRITTI FONDAMENTALI</p> <p>Soggiorno di un cittadino di un paese terzo sulla base di un permesso per un anno di orientamento professionale - Qualificazione o meno come soggiorno unicamente per motivi di carattere</p>	<p>PCM - DIPARTIMENTO AFFARI GIURIDICI E LEGISLATIVI</p>

	<p>temporaneo - Computo ai fini del completamento del periodo quinquennale - Rilievo della circostanza se il cittadino di un paese terzo sia prima divenuto titolare di un diritto di soggiorno ai sensi della direttiva 2003/86, relativa al diritto al ricongiungimento familiare, e, successivamente, di un permesso di soggiorno di diritto nazionale a tempo indeterminato</p> <p>Interpretazione dell'articolo 3, paragrafo 2, parte iniziale e lettera e), e dell'articolo 4 della direttiva 2003/109, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo.</p> <p><i>Dubbio se, ai sensi della direttiva sui soggiornanti di lungo periodo, il soggiorno concesso per anno di orientamento professionale non debba essere considerato soggiorno unicamente per motivi di carattere temporaneo; dubbio se il permesso di soggiorno per anno di orientamento professionale debba essere computato per intero ai fini del periodo quinquennale; dubbio se sia rilevante che ad un cittadino di un paese terzo sia stato rilasciato prima un permesso di soggiorno per il ricongiungimento familiare e poi un permesso di soggiorno nazionale a tempo indeterminato.</i></p>	<p>MIN GIUSTIZIA</p> <p>MIN INTERNO</p> <p>MIN LAVORO E POL. SOCIALI</p> <p>MIN AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE</p> <p>MIN UNIVERSITA' E RICERCA</p> <p>MIN CULTURA</p>
<p>C-676/25</p> <p>BULGARIA</p>	<p>TUTELA DATI PERSONALI</p> <p>Contratto di prestito estinto - Diritto dell'interessato di ottenere una copia dei dati personali oggetto di trattamento in forma di conservazione per la durata e ai fini dell'applicazione delle misure antiriciclaggio - Obbligo del titolare del trattamento di fornire, su richiesta, anche una copia integrale del contratto di prestito in relazione al quale è stato dato il consenso al trattamento dei dati - Diritto alla portabilità dei dati - Rapporto con i principi di trasparenza, di minimizzazione dei dati e di esattezza</p> <p>Interpretazione dell'art. 8 della Carta dei diritti fondamentali UE, nonché degli artt. 15 e 20 del regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) anche nella loro interazione con gli artt. 12 e 79 del medesimo regolamento, in relazione al diritto dell'interessato di ottenere una copia dei dati personali oggetto di trattamento e, segnatamente, alla possibilità che tale diritto comporti l'obbligo per il titolare del trattamento di fornire una copia integrale dei contratti cessati, conservati esclusivamente per finalità antiriciclaggio.</p>	<p>MIN GIUSTIZIA</p> <p>MIN ECONOMIA E FINANZE</p> <p>MIN IMPRESE E MADE IN ITALY</p> <p>GARANTE PROTEZIONE DATI PERSONALI</p> <p>AGCM</p>

<p>C-680/25</p> <p>ROMANIA</p>	<p align="center">LAVORO E POLITICHE SOCIALI</p> <p>Disapplicazione d'ufficio da parte del giudice di qualsiasi disposizione nazionale contrastante con la normativa dell'Unione sul lavoro a tempo determinato - Nozione di condizione di impiego quale fondamento della concessione ad un lavoratore a tempo determinato di un diritto retributivo per anzianità di servizio riservato dalla normativa nazionale ai lavoratori a tempo indeterminato - Differenza di trattamento retributivo per anzianità di servizio tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato</p> <p>Interpretazione della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE, separatamente nonché in combinato disposto con gli articoli 20 e 21, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, con il principio di diritto dell'Unione di non discriminazione.</p> <p><i>Dubbio se il giudice nazionale sia tenuto ad assicurare la piena applicazione delle disposizioni della direttiva 1999/70/CE, disapplicando d'ufficio qualsiasi disposizione nazionale contrastante, anche posteriore, senza chiederne o attenderne la previa abrogazione; dubbio se la nozione di "condizioni di impiego" di cui all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato possa costituire il fondamento per una domanda finalizzata alla concessione ad un lavoratore a tempo determinato di un diritto retributivo per anzianità di servizio, riservato dalle disposizioni della normativa nazionale ai lavoratori a tempo indeterminato; dubbio se il diritto dell'Unione osti all'introduzione di una differenza di trattamento, per quanto riguarda la concessione del diritto retributivo per anzianità di servizio, tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato.</i></p>	<p>PCM - DIPARTIMENTO AFFARI GIURIDICI E LEGISLATIVI</p> <p>PCM - DIPARTIMENTO AFFARI EUROPEI</p> <p>MIN GIUSTIZIA</p> <p>MIN PUBBLICA AMMINISTRAZIONE</p> <p>CSM</p>
<p>C-688/25</p> <p>GERMANIA</p>	<p align="center">TUTELA DEI CONSUMATORI</p> <p>Diritto di recesso del consumatore - Dies a quo decorrenza termine - Modulo tipo di recesso messo a disposizione del consumatore da parte del professionista - Sussistenza del diritto di recesso nell'ipotesi in cui sia il consumatore che il professionista abbiano eseguito interamente un contratto a distanza concluso tra loro - Ipotesi in cui il professionista non abbia messo a disposizione del consumatore il modulo tipo di recesso</p>	<p>MIN. GIUSTIZIA</p> <p>MIN. IMPRESE E MADE IN ITALY</p> <p>AGCM</p> <p>AGCOM</p>

	<p>Interpretazione dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2011/83/UE, sui diritti dei consumatori.</p> <p><i>Dubbio se il diritto di recesso di 14 gg. di cui alla direttiva in oggetto, inizi a decorrere anche qualora il professionista non abbia fornito al consumatore il modulo tipo di recesso; dubbio se, benché il contratto a distanza sia stato interamente eseguito, il diritto di recesso permanga; dubbio se, pur essendo stato eseguito interamente un contratto a distanza, il diritto di recesso permanga qualora il professionista non abbia messo a disposizione del consumatore il modulo tipo di recesso.</i></p>	
<p>C-699/25</p> <p>BULGARIA</p>	<p>MERCATO INTERNO</p> <p>Energia- Intervento di emergenza per far fronte a prezzi energia - Ambito di applicazione - Produttore di energia elettrica che, nel proprio processo operativo, ricava direttamente un combustibile da biomassa, ove il combustibile consista in biometano</p> <p>Interpretazione art. 7, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio, del 6 ottobre 2022, relativo a un intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell'energia (<i>dubbio se l'eccezione che esclude il biometano dall'applicazione del tetto sui ricavi di mercato ai produttori di energia elettrica, operi anche qualora un produttore di energia elettrica, nel proprio processo produttivo, ottenga direttamente un combustibile da biomassa, ove il combustibile consista in biometano; dubbio se l'eccezione predetta dipenda dalla percentuale di biometano contenuta nel gas utilizzato e, in particolare, se un biogas con un basso tenore di biometano possa essere escluso dall'eccezione in questione; dubbio se uno Stato membro possa prevedere una distinzione tra le tecnologie di produzione di biometano usato come combustibile nella generazione di energia elettrica e se tale questa possibilità conferisca ad esso il potere discrezionale di imporre al produttore il pagamento di contributi di solidarietà; dubbio se la facoltà che uno Stato membro ha di disapplicare gli articoli da 4 a 7 e l'assenza della citata eccezione nella normativa nazionale, costituiscano erronea applicazione del regolamento; dubbio se la mancanza di standard europei relativi alla percentuale di biometano nel biogas, attribuisca allo Stato membro la facoltà di imporre contributi di solidarietà ai produttori di energia elettrica, nonostante l'utilizzazione di biometano).</i></p>	<p>MIN. GIUSTIZIA</p> <p>MIN. IMPRESE E MADE IN ITALY</p> <p>MIN ECONOMIA E FINANZE/AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI</p> <p>ARERA</p>

<p>C-701/25 LETTONIA</p>	<p style="text-align: center;">RELAZIONI ESTERNE</p> <p>Misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina- Procedura di riconoscimento ed esecuzione di un lodo arbitrale-Violazione delle misure restrittive e sanzionatorie adottate dalla UE-Consequente esclusione del riconoscimento e dell'esecuzione del lodo per motivi di ordine pubblico</p> <p>Interpretazione Regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.</p> <p><i>Dubbio se il mancato rispetto del regime sanzionatorio di cui al citato diritto UE debba essere considerata una violazione dell'ordine pubblico da cui discende il legittimo rifiuto del riconoscimento di un lodo arbitrale straniero ai sensi della Convenzione per il riconoscimento e l'esecuzione dei lodi arbitrari stranieri, adottata a New York il 10 giugno 1958; dubbio sulla nozione di persona giuridica associata ai fini dell'applicazione del citato diritto UE.</i></p>	<p>PCM - DIPARTIMENTO AFFARI GIURIDICI E LEGISLATIVI</p> <p>MIN GIUSTIZIA</p> <p>MIN IMPRESE E MADE IN ITALY</p> <p>MIN ECONOMIA E FINANZE</p>
<p>C-709/25 AUSTRIA</p>	<p style="text-align: center;">GIUSTIZIA E DIRITTI FONDAMENTALI TUTELA DEI CONSUMATORI</p> <p>Tutela dell'acquirente di un veicolo a motore che abbia un impianto di manipolazione vietato nel caso in cui il costruttore del veicolo e quello del motore siano soggetti giuridici distinti, ma collegati</p> <p>Interpretazione della Direttiva 2007/46/CE che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli, in combinato disposto con l'art. 5.2 del regolamento (CE) n. 715/2007, relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, e alla luce della sentenza del 31 marzo 2023, Mercedes Benz Group.</p> <p><i>Dubbio se, in caso di stretta interrelazione tra il costruttore del veicolo e il fabbricante del motore, la tutela dell'acquirente individuale debba parimenti estendersi al fabbricante del motore)</i></p>	<p>MIN GIUSTIZIA</p> <p>ART</p> <p>MIN INFR E TRASPORTI</p> <p>MIN IMPRESE E MADE IN ITALY</p> <p>AGCM</p> <p>ARERA</p>

<p>C-720/25 PORTOGALLO</p>	<p style="text-align: center;">MERCATO INTERNO</p> <p>Società dell'informazione - Commercio elettronico - Nozione di servizi della società dell'informazione - Riferibilità a fornitore, nell'Unione europea, della piattaforma digitale Wish, che consente ai venditori e agli utenti di condividere informazioni e di effettuare operazioni commerciali - Obbligo di mettere a disposizione un libro dei reclami in formato elettronico</p> <p>Interpretazione dell'art. 2, lett. a), della direttiva 2000/[31]/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno, in combinato disposto con l'art. 1, lett. b), della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la nozione di «servizi della società dell'informazione».</p> <p><i>Dubbio sulla compatibilità euro-unitaria di una normativa nazionale, quale quella portoghese, che impone l'obbligo di prevedere il libro dei reclami elettronici anche ai prestatori non stabiliti nello Stato membro.</i></p>	<p>MIN GIUSTIZIA</p> <p>MIN IMPRESE E MADE IN ITALY</p> <p>BANCA D'ITALIA</p> <p>AGCM</p> <p>AGCOM</p>
<p>C-819/25 PPU BELGIO</p>	<p style="text-align: center;">GIUSTIZIA E DIRITTI FONDAMENTALI</p> <p>Rilascio visto per ricongiungimento familiare- Necessità della presenza fisica per la consegna del visto - Richiedenti aventi dimora nella striscia di Gaza</p> <p>Interpretazione degli artt. 2,7,24 e 51 CDFUE e della Direttiva 2003/86/CE relativa al diritto al ricongiungimento familiare.</p> <p><i>Dubbio se le disposizioni di diritto UE che impongono agli Stati membri di offrire "tutte le facilitazioni necessarie per ottenere i visti" – comportino anche un obbligo positivo di aiutare il beneficiario a lasciare il Paese terzo in cui risiede, quando costui non sia oggettivamente in grado di raggiungere da solo il consolato e, in caso di risposta affermativa, se tale obbligo implichi l'inclusione nelle procedure di evacuazione dei propri cittadini, oppure l'invio di comunicazioni diplomatiche alle autorità straniere che impediscono l'uscita.</i></p>	<p>PCM - DIPARTIMENTO AFFARI GIURIDICI E LEGISLATIVI</p> <p>MIN GIUSTIZIA</p> <p>MIN INTERNO</p> <p>MIN AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE</p> <p>MIN FAMIGLIA NATALITA' E PARI OPPORTUNITA'</p> <p>AGENTE CEDU</p>

<p>T-771/25 AUSTRIA</p>	<p style="text-align: center;">TRASPORTI</p> <p>Nozione di ritardo - Inclusione dei prolungamenti della durata del viaggio derivanti dall'anticipazione dell'orario di partenza del treno, laddove l'orario di arrivo alla stazione di destinazione rimanga invariato - Riconoscimento del diritto all'indennizzo qualora l'anticipazione dell'orario di partenza superi i 60 minuti ovvero i 120 minuti - Nozione di cancellazione del viaggio - Ipotesi modifica dell'orario di partenza entro un intervallo inferiore a 15 minuti rispetto all'orario anticipato - Mancata registrazione tecnica del momento dell'arrivo del treno - Valutazione a sfavore dell'impresa ferroviaria ai fini dell'accertamento dell'esistenza di un ritardo</p> <p>Interpretazione dell'articolo 3, punto 17, in combinato disposto con gli articoli 17, 18 e 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/782, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario.</p> <p><i>Dubbio se la nozione di "ritardo" contenuta nel regolamento in oggetto includa anche prolungamenti della durata del viaggio derivanti da anticipazione dell'orario di partenza del treno rispetto all'orario previsto, seppur l'orario di arrivo rimanga invariato; nel caso di risposta affermativa, dubbio se in caso di prolungamento dell'orario ai passeggeri sia dovuto un indennizzo per il "ritardo", dubbio se il prolungamento della durata del viaggio superiore a 60 minuti, causato dall'anticipazione della partenza del treno rispetto all'orario di partenza originariamente, equivalga a cancellazione del viaggio e dubbio se in caso di successiva (nuova) modifica dell'orario di partenza da parte della compagnia ferroviaria a meno di 15 minuti dall'orario di partenza (già anticipato), si debba tener conto, ai fini dell'esistenza di un ritardo, dell'orario di partenza originario (anticipato) o dell'orario di partenza effettivo del treno; dubbio se nel caso in cui una compagnia ferroviaria non sia in grado di provare con certezza il momento dell'arrivo del treno, questa incertezza debba essere valutata a suo sfavore ai fini dell'esistenza di un ritardo).</i></p>	<p style="text-align: center;">MIN. GIUSTIZIA</p> <p style="text-align: center;">MIN. DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY</p> <p style="text-align: center;">MIN. INFRASTRUTTURE E TRASPORTI</p> <p style="text-align: center;">ART</p> <p style="text-align: center;">AGCM</p>
---	--	--